

marzo 1997, sono autorizzati, fino al centoottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 3. Cordoni, Buffo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 22.4

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

0. 22. 4. 3. Signorino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i centri di cui al comma 1 distruggono i gameti depositati presso le loro strutture, con esclusione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, e trasmettono al ministro della Sanità e al giudice tutelare, nel cui territorio è compresa la struttura, un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita formati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni.

3. È sospesa per un anno l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 12 alla struttura che non provveda alla distruzione di cui al comma 2 e alle comunicazioni di cui al medesimo comma.

4. La coppia che ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di una tecnica di procreazione medicalmente assistita dalla quale è derivata la formazione di embrioni ha facoltà di chiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del giudice tutelare territorialmente competente, gli embrioni sono dichiarati adottabili, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero di espressa rinuncia della donna al trasferimento, ovvero di impossibilità di identificare la coppia dalla quale è derivata la formazione di embrione.

6. Con successivo decreto del giudice tutelare territorialmente competente è dichiarata l'adozione dell'embrione o degli embrioni da trasferire in favore della coppia che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, ne ha fatto richiesta al centro di cui al comma 1, previa formazione del consenso ai sensi dell'articolo 6, e previa valutazione del giudice tutelare, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, in quanto applicabile.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della entrata in vigore della presente legge. Per costoro l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in casi di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

Conseguentemente sopprimere dal comma 3 al comma 5.

0. 22. 4. 1. Mantovano, Burani Procaccini.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1, l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente del presente comma per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo la disposizione, in quanto applicabile, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono pure obbligati ad indicare la struttura

o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla entrata in vigore della presente legge, è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per costoro l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

0. 22. 4. 4. Fioroni, Mantovano, Stucchi, Volontè, Alessandro Rubino, Follini.

Al comma 3, sostituire le parole: nel termine di due anni con le seguenti: nel termine di quattro anni.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture ed i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministro della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi: un elenco (n. 1) con indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione assistita consentite dalla legge attualmente in corso; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con indicazione dei motivi della non conoscibilità; un elenco (n. 3) con indicazione numerica degli embrioni disponibili per l'opzione di cui al comma precedente. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri confermano o mo-

tivamente rettificano gli elenchi. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al comma precedente per quelli di cui all'elenco n. 3, il giudice tutelare competente per territorio dispone con propri decreti l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo la disposizione, in quanto applicabile, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono pure obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati.

6. Chiunque non adempia a quanto previsto dai commi 4 e 5 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

7. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente; a tali coppie si applica, per quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 11.

0. 22. 4. 2. Cananzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge, fino al centottante-

simo giorno successivo a quello della entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1, l'applicazione di una tecnica di procreazione medicalmente assistita dalla quale è derivata la formazione di embrioni ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3 gli embrioni sono dichiarati adottabili, con decreto motivato, dal tribunale dei minorenni del distretto al cui interno si trova il centro o la struttura presso i quali sono conservati gli embrioni. Per le finalità di cui al presente comma, i centri e le strutture nei quali sono conservati gli embrioni provvedono alle opportune segnalazioni al tribunale per i minorenni competente per territorio. In deroga alla legge 4 maggio 1983, n. 184, la coppia che risponde ai requisiti di cui all'articolo 5 e che ha presentato al tribunale per i minorenni istanza di trasferimento dell'embrione dichiarato adottabile, è autorizzata dal medesimo tribunale, previa verifica della idoneità a educare, istruire e mantenere la prole, ad ottenere il trasferimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato dal giudice tutelare, ovvero, in casi di grave e imminente pericolo per

la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

22. 4. La Commissione.

Al comma 1 sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del comma.

22. 1. Garra.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 esaurisce i propri effetti allo scadere del centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore rispettivamente di decreti del Ministro della sanità previsto dagli articoli 9 e 12.

22. 2. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

***22. 01.** Buffo.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel

campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

***22. 02.** Cordoni, Mancina, Bandoli, Bircotti, Grignaffini, Signorino, Chiavacci.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della procreazione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

***22. 03** (Ex 21. 01). Lucchese, Giovanardi.

(A.C. 414 - sezione 8)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. Per le attività relative agli articoli 9 e 12, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 2 miliardi e in lire 8 miliardi annue, a decorrere dal 1998, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'esercizio 1998.

2. Le somme stanziare per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e 13, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 4.000 milioni e in lire 300 milioni annui a decorrere dal 1999, è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni di lire annui a decorrere dall'esercizio 1998.

2. Le somme stanziare per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 4.300 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 3. La Commissione.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

23. 1. Lucchese, Giovanardi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e l'infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 e autorizzare la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.

23. 2. Manzione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Nuove disposizioni relative allo svolgimento del concorso di uditore giudiziario)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

in attuazione della legge n. 127 del 1997, il decreto legislativo n. 398 del 1997 ha innovato le disposizioni relative al concorso per uditore giudiziario, prevedendo che coloro che avranno frequentato le scuole di specializzazione potranno accedere direttamente alle prove scritte; gli altri aspiranti magistrati, coloro cioè che non frequenteranno tali scuole, dovranno superare le prove preliminari basate su *quiz* a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta del concorso ed estratti dall'archivio informatico del ministero; il nuovo sistema di reclutamento dei magistrati potrà entrare in funzione quando le scuole di specializzazione saranno istituite e l'archivio ministeriale verrà completato: l'entrata in vigore di tale sistema è prevista infatti per l'anno 2002. Nelle more, per ovviare agli inconvenienti riguardanti i tempi di svolgimento del concorso (che con il vecchio metodo si aggravavano intorno ai tre anni), è stata concessa la possibilità di utilizzare le prove preliminari anche prima che l'archivio informatico sia completato. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 398 del 1997 dispone in proposito che, ove l'archivio informatico non sia ancora completato, « può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio che la commissione è tenuta a creare uti-

lizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole secondo i criteri del predetto articolo 123-*bis* »;

premessi che la scelta di effettuare le prove preliminari prima che l'intera riforma sia in grado di funzionare è stata introdotta direttamente in sede di decreto legislativo, senza che la legge delega disponesse al riguardo (di fatto, quindi, le prove preliminari, originariamente destinate ai soli candidati che non abbiano frequentato le scuole di specializzazione, in attesa che queste siano operanti, sono rese obbligatorie per tutti) e anche a voler ammettere la costituzionalità di quanto stabilito, il bando di concorso per 350 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre dello stesso anno, evidenzia comunque numerosi profili problematici;

ai sensi del bando, infatti, potranno accedere allo svolgimento delle prove scritte i candidati che superino le prove preliminari, consistenti in 60 *quiz* di diritto civile da svolgersi nel tempo massimo di 80 minuti, estratti dall'archivio provvisorio del ministero, nel numero massimo del quintuplo dei posti messi a concorso, fatti salvi tutti coloro che avranno totalizzato lo stesso punteggio dell'ultimo posto utile in graduatoria;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 398 del 1997 (che ha introdotto l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario), nel disciplinare la prova preliminare, prevede che essa debba vertere « sulle materie

oggetto della prova scritta del concorso », nel caso specifico, quindi, le prove preliminari avrebbero dovuto riguardare il diritto civile, il diritto penale ed il diritto amministrativo; invece esse riguarderanno il solo diritto civile. Interpellato dal ministero sul punto, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha affermato, in modo assai semplicistico, se non apodittico, che « con materie oggetto del concorso si intende le stesse ma non necessariamente tutte »;

come previsto nel bando di concorso, il 12 gennaio 1999 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato i 5.066 quesiti della prova preliminare. Ci si attendeva quesiti mirati e specifici, adatti alla preparazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle funzioni di magistrato, così come richiesto dalla normativa di riforma. Invece 4.400 *quiz*, cioè il 90 per cento circa del totale, sono identici a quelli predisposti dal Consiglio nazionale del notariato per le preselezioni informatiche propedeutiche allo svolgimento delle prove scritte del concorso per notaio, *quiz* poi recepiti dal ministero e conglobati nell'archivio informatico suddetto. È evidente che il « taglio » dei *quiz* è mirato allo svolgimento della funzione notarile e non a quella di magistrato (ad esempio non esiste un quesito su 5.066 vertente sulla responsabilità civile). È altresì palese la regolamentazione omogenea data a situazioni disomogenee: cioè, la stessa prova preliminare è stata adottata per concorsi aventi ad oggetto funzioni e carriere in tutto differenti, che richiedono una preparazione giuridica non coincidente;

dalla sostanziale riproposizione dei *quiz* « notarili » scaturiscono ulteriori conseguenze: numerosi quesiti sono formulati sotto la veste di casi pratici. Ciò è ampiamente giustificato nella prova preliminare effettuata nell'ambito del concorso notarile, visto che una delle prove scritte consiste proprio nella soluzione di un caso pratico. Ma per l'accesso alla magistratura ordinaria, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 398 del 1997 (nonché l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario) precisa da un lato che « le prove preliminari de-

vono vertere sulle materie oggetto della prova scritta del concorso », dall'altro che « le domande devono esser predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi ». Per questo l'inserimento dei casi pratici nelle prove preliminari per il concorso di uditore giudiziario è del tutto arbitrario, sia per quanto direttamente previsto dalle disposizioni citate, sia per la facile constatazione che le prove scritte hanno sempre avuto un profilo squisitamente teorico;

la riproduzione del 90 per cento dei *quiz* « notarili » comporta, ancora, una evidente disparità di trattamento in favore dei circa 7.000 aspiranti notai che hanno ultimato le proprie prove preliminari il 23 dicembre 1998 (avendo avuto non meno di 18 mesi di tempo per lo studio dei *quiz*, distribuiti anticipatamente e in via ufficiosa dal Consiglio nazionale del notariato) e in danno di tutti gli altri candidati. Non a caso, infatti, il concorso per uditore giudiziario pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 1998 è quello che in assoluto conta il più alto numero di domande di ammissione (25.500 circa). L'azione del ministero favorisce una parte numerosa dei candidati a scapito della maggioranza che ha atteso la data di pubblicazione dei quesiti (12 gennaio) per lo studio dei medesimi, sul presupposto che questi, seppure estratti dell'archivio provvisorio del ministero, fossero perlomeno modificati in funzione della prova preliminare specifica;

infine, agli aspiranti notai, in considerazione del fatto che i *quiz* non sono esclusivamente codicistici, ma ricomprendono anche la soluzione di casi pratici, è stato concesso un tempo di due minuti per quesito (cioè 35 *quiz* da risolvere nel tempo massimo di 70 minuti). Agli aspiranti magistrati, invece, il tempo è stato diminuito: essi infatti dovranno risolvere 60 *quiz* nel tempo massimo di 80 minuti;

risulta nei fatti tradita la *ratio* cui il legislatore aveva riferito l'intera normativa: la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e l'accelerazione dei tempi. Così come attuato, il concorso per uditore giudiziario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1998 non

produce alcun risultato tra quelli prefissati dalla legge: se ci si proponeva di accorciare i tempi rispetto a quelli ordinariamente impiegati sino ad oggi, questo obiettivo è ben lungi dall'essere raggiunto perché lo svolgimento delle prove preselettive per 25.500 candidati non potrà effettuarsi in tempi brevi. Infatti c'è il limite previsto dal decreto legislativo, riproposto nel bando, per cui non potranno esaminarsi più di 600 persone al giorno. È da presumere perciò che la prova preliminare, da tenersi al Centro elettronico dati della Corte di cassazione, durerà nella migliore delle ipotesi non meno di due mesi. Per di più, ipotizzando che la percentuale di coloro che passerà la preselezione sia simile a quella scaturita dalle preselezioni notarili (1.400 su 7.000), gli aspiranti magistrati che accederanno al concorso saranno non meno di 3.000. Vale a dire qualche centinaio in più dei candidati che hanno portato a compimento le prove scritte nell'ultimo concorso effettuato con la normativa precedente. È quindi ragionevole la previsione di un aggravio dei tempi rispetto al passato. Né il procedimento adottato garantisce una selezione qualitativamente migliore rispetto al passato: semmai solo una disparità di trattamento a vantaggio di coloro che hanno avuto a disposizione i *quiz* con largo anticipo —:

quali provvedimenti intenda adottare per rettificare le incongruenze sottolineate nella disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale del 12 dicembre 1998.

(2-01767) « Selva, Mantovano ».
(20 aprile 1999)

(Sezione 2 – Annullamento di un atto di vendita di immobile da parte dello Iacp di Firenze)

B)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 1985 il signor M.M., residente in Capraia e Limite (Fi-

renze), stipula con l'Istituto autonomo case popolari di Firenze (oggi Ater) un contratto di locazione per l'appartamento di sua residenza fin dal 1976. Detto appartamento era originariamente assegnato alla signora C.M., nonna del signor M.M.;

in data 19 marzo 1993, il signor M.M. riceve dall'intendenza di finanza di Firenze una comunicazione con la quale sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, interessato dal ministero delle finanze, s'invitava lo stesso signor M.M., in qualità di erede convivente dell'originaria assegnataria dell'appartamento, a confermare la volontà di acquistare l'alloggio entro trenta giorni. Detta comunicazione trovava fondamento nella circolare del ministero delle finanze n. 40111 del giorno 8 marzo 1991;

il signor M.M., tempestivamente, depositava all'intendenza di finanza di Firenze la propria istanza per l'acquisto dell'immobile dichiarandosi disponibile a provvedere al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione. A seguito di ciò, venivano effettuati i calcoli dell'ammontare dovuto dal signor M.M., il quale, a seguito di formale comunicazione, versava quanto richiesto nei termini e nelle forme pattuite;

in data 5 marzo 1995 con atto notarile veniva stipulato tra il signor M.M. e l'amministrazione competente, atto pubblico di cessione di proprietà ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

dal 1995 il signor M.M. ha provveduto con regolarità ad adempiere ogni onere fiscale derivante dalla proprietà dell'appartamento oltre ad effettuare una serie di importanti interventi di manutenzione e miglioramento dell'appartamento;

il 20 aprile di quest'anno, dal dipartimento del territorio — ufficio del territorio di Firenze — sezione staccata del demanio dello Stato, veniva comunicato per raccomandata al signor M.M. che il suo atto di acquisto del 5 aprile 1995 è da considerarsi nullo viste le deliberazioni n. 108/94 e n. 116/94 della sezione di controllo della Corte dei conti, che censurano

a posteriori le stime troppo basse effettuate sul valore degli immobili ceduti;

è plausibile che tale situazione coinvolga un numero rilevante di cittadini che hanno stipulato a suo tempo contratti di tal genere e che ignorano che il contratto sottoscritto in buona fede non è stato nel frattempo registrato dall'amministrazione;

una scelta di questo tipo dell'amministrazione produce sicuramente un contenzioso durissimo e genera una profonda disaffezione dei cittadini coinvolti verso le istituzioni pubbliche;

questo problema merita dunque un attento approfondimento da parte delle autorità competenti (direzione generale del demanio) chiamate in causa dalla stessa Corte dei conti al fine di individuare una soluzione che possa risolvere il problema di tutti coloro che si trovano in questa situazione —:

quali iniziative intenda adottare urgentemente al fine di risolvere il problema evidenziato in premessa.

(2-01788)

« Pistelli ».

(5 maggio 1999)

(Sezione 3 – Candidatura della città di Padova come sede dell'Authority per il terzo settore)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la solidarietà sociale, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

le nuove norme che regolano il « terzo settore » prevedono l'istituzione di una *Authority* come organo di controllo deputato a garantire l'uniforme applicazione della normativa degli enti non commerciali e sulle Onlus e ad evitare possibili abusi;

dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 460 del 1997 l'*Authority* diventa il riferimento necessario per orientare il

monitoraggio, indirizzare la gestione del contenzioso, favorire il coordinamento delle diverse materie legislative in una realtà così complessa e frastagliata;

l'*Authority* potrà garantire da un lato quella tutela e quel sostegno al *non profit*, dall'altro quel controllo e quella trasparenza fondamentali per evitare eccessi di burocratizzazione nei controlli, ma anche gli atti discrezionali;

l'*Authority* verrà istituita tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della solidarietà sociale;

valutazioni di ordine logistico-organizzativo portano a ritenere che, come avvenuto per altri organismi di controllo, possano prevalere le scelte di una localizzazione decentrata rispetto a Roma;

il consiglio comunale di Padova in data 25 maggio 1998 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui la città di Padova si candida ad ospitare la sede nazionale dell'*Authority* e, di recente, il sindaco di Padova ha lanciato la proposta di Palazzo Angeli (ex sede del comando dei Vigili del fuoco) in Prato della Valle quale possibile ed elegante edificio per accoglierla;

il consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una mozione che candida il Veneto e Padova ad ospitare questa prestigiosa sede, evidenziando come questa regione e questa città costituiscano un modello a livello nazionale in materia di volontariato, con gli oltre 300.000 volontari, i 7 centri di servizi già istituiti ed operativi, le 302 cooperative sociali, e le circa 1.000 associazioni iscritte agli appositi registri regionali;

Padova in questi anni si è qualificata sia per la sua ricchezza di esperienza di volontariato, di associazionismo, di cooperazione e impresa sociale, sia per il fatto di essere sede e laboratorio di iniziative e progetti innovativi quali la prima banca etica, che ha aperto in questi giorni il suo primo sportello, e quali *Civitas*, la fiera del

terzo settore, dell'economia sociale e civile, che è ormai giunta alla sua terza edizione;

importanti realtà associazionistiche, quali il Movi, le Acli, la Fict, l'Agenzia mediterranea, il *Forum* per il terzo settore del Veneto e altre, hanno già manifestato la necessità di individuare Padova quale sede dell'*Authority* —:

se si intenda accelerare la procedura istitutiva dell'organismo di controllo, in modo che possa accompagnare fin dall'inizio la fase attuativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 e rappresentare l'impegno diretto in questo campo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero delle finanze, del ministero della solidarietà sociale e del ministero del lavoro;

se non ritenga di raccogliere le proposte, avanzate dal consiglio regionale del Veneto e dal consiglio comunale di Padova, di candidare le città di Padova per le motivazioni esposte in premessa quale sede dell'*Authority* del terzo settore.

(2-01785) « Ruzzante, Frigato, Castellani, Pozza Tasca, Lucà, Frau, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Basso, Giancarlo Giorgetti, Giulietti, De Piccoli, Peruzza, Manzato,

Crema, Saonara, Scantamburlo, Ascierto, Pezzoli, Alberto Giorgetti, Mazzocchin, Pezzoni, Rodeghiero, Dalla Rosa, Michielon, Calzavara, Chincarini, Alborghetti, Lumia, Marongiu, Apolloni, Testa, Ricciotti, Manca, Folena ».

(4 maggio 1999)

(Sezione 4 — Misure relative agli ordigni sganciati in Adriatico da aerei della Nato)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per bonificare le acque del mare Adriatico dalla presenza degli ordigni lasciati dagli aerei NATO e quali provvedimenti urgenti intenda prendere a sostegno degli operatori del settore pesca che hanno subito ingenti danni economici.

(2-01804) « Vito, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora ».

(19 maggio 1999)